



# Il Bandolo di Arianna È permesso?...

## Permessi, aspettative e congedi



2ª parte



**Permessi per i formatori:** l'opportunità di fruizione dei cinque giorni con intera retribuzione e/o l'adattamento dell'orario di lavoro, sono garantite al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione (comma 7 art. 62 CCNL 24.7.2003). Le opportunità di fruizione dei cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

**Per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado:**

3 giorni retribuiti, per evento, per i docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 15 comma 1 CCNL 2003), 3 giorni retribuiti, per i docenti con contratto a tempo determinato (art. 19, comma 9 del CCNL 2003).

**N.B.** i permessi per partecipazione ad esami e per lutti sono erogati a domanda da presentarsi al d.s. da parte del docente, corredando la domanda con idonea documentazione anche autocertificata.



**Per eventi e cause particolari (decesso o grave infermità di familiari):**

ai sensi dell'art. 4 della legge n. 3/2000 e D.M. 21.7.2000 n. 278, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato spettano permessi di tre giorni lavorativi all'anno, con retribuzione al 100% e validità a ogni effetto, per decesso o documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il secondo grado o del convivente o di un componente della famiglia anagrafica, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In caso di grave infermità, in alternativa ai permessi a giorni, su iniziativa del lavoratore possono essere concordati permessi ad ore, ossia diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa con riduzione complessiva dell'orario non inferiore ai suddetti tre giorni. I permessi possono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'infermità o della necessità. La documentazione della grave infermità deve essere prodotta entro 5 giorni dal rientro in servizio e certificata dallo specialista ASL.

**Per matrimonio:** 15 gg. consecutivi in occasione del matrimonio (può trattarsi

del primo o di altro matrimonio successivo allo scioglimento del primo), sono retribuiti per intero sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 15 comma 3 CCNL 2003) sia per i docenti con contratto a tempo determinato, in questo caso entro i limiti della durata del rapporto di lavoro (comma 12 art. 19 del CCNL 2003). Nel periodo di permesso deve essere compreso anche il giorno della celebrazione del matrimonio, può essere fruito anche qualche giorno prima della data stabilita per la celebrazione del matrimonio ed una sola volta anche se il docente contrae in tempi diversi prima il matrimonio civile poi quello religioso.

Come si è accennato, il permesso spetta anche al docente che contragga seconde nozze (cfr. TAR Lazio 20.11.1995 n. 1760). Per la fruizione del permesso, il docente deve presentare richiesta scritta al dirigente scolastico della scuola di servizio e successivamente produrre, a giustificazione, il certificato di matrimonio rilasciato dall'ufficiale di stato civile ovvero un'autocertificazione.



**Per donazione di sangue:**

il quantitativo di sangue donato non deve essere inferiore a 250 grammi. Spetta un giorno con intero trattamento economico (Legge 13.7.1967 n. 584, D.M. del Ministero del Lavoro 8.4.1968, C.M. 18.4.1977 n. 115, Legge 4.5.1990 n. 107, Legge 8.3.2000 n. 53). In tale giorno i docenti devono considerarsi in servizio a tutti gli effetti e quindi anche ai fini della prova o dell'anno di formazione, la giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il docente si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue. Il prelievo deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fissa o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal ministero della sanità. I docenti al rientro dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo contenente il giorno e l'ora del prelievo stesso nonché il quantitativo di grammi di sangue prelevato.

**Per assolvere il mandato di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:**

per i giorni di convocazione dei consigli e con intero trattamento economico (art. 4 Legge 27.12.1985 n. 816, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 68 D.Lgs. 30.3.2001 e art. 35 del CCNL del 24.7.2003). Il docente è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione

circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Nel caso il docente presti servizio in più scuole la dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

**Per assolvere le funzioni di giudice popolare:**

i docenti chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise o le Corti di Assise di Appello o chiamati a rendere testimonianza in giudizi civili o penali, non possono sottrarsi all'assolvimento di tali funzioni senza incorrere in sanzioni penali e civili previste dalla legge (art. 11 legge 10.4.1951, n. 287). Si tratta di funzioni di carattere obbligatorio, irrinunciabili, di evidente interesse pubblico, in relazioni alle quali le istituzioni scolastiche devono consentire ai docenti che ne siano investiti, di poterle assolvere senza subire alcun pregiudizio. (C.M. n. 76 del 20.2.1959). Per il personale docente con contratto a tempo determinato l'assenza va autorizzata nell'ambito della durata del contratto di lavoro.

L'assenza dal servizio per l'adempimento delle funzioni predette deve essere autorizzata per il tempo strettamente necessario ad espletarle.

Il docente tenuto ad assentarsi, deve esibire all'istituzione scolastica la nomina di giudice popolare o la comunicazione a presentarsi per rendere testimonianza. Questi atti costituiscono presupposto necessario per ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio. L'avvenuto adempimento dell'obbligo deve essere comprovato mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici.

Le assenze per l'adempimento delle funzioni sopra indicate devono essere considerate come servizio ad ogni effetto. Sono quindi da ritenersi valide ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza e della maturazione del diritto alle ferie.

Ai fini del periodo di prova o dell'anno di formazione l'assenza per l'espletamento delle predette funzioni è considerato legittimo impedimento (cfr. CM n. 302 del 31.10.1980). Il periodo di prova è cioè prorogato del tempo pari alla durata dell'assenza per l'esercizio delle funzioni e la conferma in ruolo è disposta con effetto retroattivo dalla data in cui il dipendente avrebbe compiuto il periodo di prova se non avesse dovuto adempiere alle funzioni di giudice popolare.

**Questa è solo una parte della Rubrica "Scuola & Scuola" che Libero Tassella cura sul nostro sito ([www.gildains.it](http://www.gildains.it)): aggiornata quotidianamente, è uno strumento prezioso, da consultare con la stessa frequenza con cui viene curata.**